

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COCCIA

Disposizioni concernenti l'introduzione di controlli ematici obbligatori a tutela della salute di coloro che praticano attività sportive

Presentata il 16 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le notizie di cronaca degli ultimi tempi riferiscono di casi di giovani atleti stroncati dalla morte durante lo svolgimento di attività sportive. La gravità di tali incidenti richiede l'adozione di misure efficaci per ridurre al minimo l'incidenza, attraverso adeguati strumenti di controllo in grado di identificare le maggiori condizioni di rischio. L'obbligo di sottoporre a visita medica gli atleti a livello agonistico e non è troppo spesso sottovalutato, anche dai sanitari, ma torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova dinanzi a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinatesi a seguito dello svolgimento di un'attività sportiva ovvero verificatesi

nel corso dello svolgimento di un'attività sportiva.

Per questi motivi la proposta di legge dispone l'obbligatorietà di controlli ematici e cardiaci per tutti i tipi di sport.

Tali controlli, che si propongono in memoria dei calciatori Andrea Fortunato e Flavio Falzetti, sono finalizzati a prevenire e a impedire fenomeni tragici, rendendo obbligatori, per tutti coloro che si accingono a praticare attività sportive agonistiche o no, esami dei valori ematici e cardiaci, indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Essi hanno il precipuo scopo di indagare e di rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie e permettono di

intervenire tempestivamente a tutela della salute.

Il certificato di idoneità, fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, agonistico o no, potrà essere rilasciato ai giovani sportivi a partire dai sei anni di

età solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un esito negativo. Dunque, in mancanza dei prescritti esami diagnostici preventivi, a nessun medico dovrà essere consentito di rilasciare certificati di idoneità all'attività sportiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In conformità agli articoli 2, 3, e 32 della Costituzione, la presente legge, tenuto conto dell'importante ruolo sociale ed educativo dello sport, è finalizzata a tutelare la salute di coloro che in qualsiasi forma praticano attività sportive, di carattere agonistico o no, in forme individuali, in gruppo o in squadra, presso le scuole di ogni ordine e grado nonché per conto di associazioni, enti o società sportivi, di seguito denominati « enti ».

ART. 2.

(Principi generali).

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di patologie ematiche o cardiache, nonché di ogni altra e diversa forma di anomalia o disturbo fisico, è fatto obbligo a chi intraprende un'attività sportiva di sottoporsi, previamente, a idonei e specifici esami diagnostici, indispensabili per ottenere la necessaria certificazione di idoneità alla pratica sportiva.

2. Gli esami diagnostici di cui al comma 1 devono essere effettuati in modo da garantire un monitoraggio adeguato e sistematico dello stato fisico del soggetto.

ART. 3.

(Destinatari).

1. La presente legge si applica a tutti coloro che intendono praticare attività sportive, in particolare ai bambini a partire dai sei anni di età, nei cui confronti una diagnosi precoce di patologie, in par-

ticolare ematiche o cardiache, può evitare gravi danni.

2. Gli enti sono tenuti a richiedere il certificato di idoneità per l'attività sportiva agonistica o no prima di rilasciare il permesso di praticare l'attività.

ART. 4.

(Esami diagnostici).

1. Gli esami diagnostici obbligatori ai fini del rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva comprendono i seguenti accertamenti:

a) accertamenti ematici: emocromo, reticolociti, sideremia, transferrina insatura, indice di saturazione della transferrina, ferritina, LDH, dosaggio dell'eritropoietina, elettroforesi proteica, transaminasi, gamma-GT, fosfatasi alcalina, azotemia, creatininemia, uricemia, elettroliti ed esame completo delle urine;

b) accertamenti cardiaci: elettrocardiogramma, ecocardiogramma, prova da sforzo, esame spirometrico.

2. In caso di aspiranti atleti affetti da obesità o da scoliosi, il certificato di idoneità alla pratica sportiva può essere rilasciato solo per trenta giorni e può essere rinnovato solo in caso di documentato miglioramento di tali patologie.

ART. 5.

(Esenzione degli esami diagnostici).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede i casi di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria relativi ai soggetti che si sottopongono agli esami diagnostici di cui alla presente legge.

